



STATUTO

Dell'Associazione "LA VIA DELLA FELICITA' ITALIA "

1. COSTITUZIONE – SEDE

1.1 E' costituita ai sensi del D.LGS117/2017 e della normativa vigente in materia l'Associazione LA VIA DELLA FELICITA' ITALIA APS.

1.2 Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore RUNTS l'Associazione (di seguito indicata in forma breve come "Associazione" aggiungerà alla denominazione LA VIA DELLA FELICITA' ITALIA anche l'Acronimo APS.

1.3 L'Associazione ha sede nel comune di VIAREGGIO in Piazza Benedetto Brin n. 2

1.4 Con delibera del Consiglio direttivo L'Associazione potrà aprire rappresentanze e nominare delegati in Italia e all'Estero. Con delibera dell'Assemblea potrà essere spostata la sede nel comune di Viareggio senza che questo costituisca modifica statutaria.

1.5 La rappresentanza legale compete al Presidente dell'Associazione.

2. SCOPO

2.1 l'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 (d'ora in avanti CTS) delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

2.3 Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'Art. 12 delle preleggi al codice civile.

2.4 L'Associazione assume quale suo scopo quello di partecipare attivamente all'innalzamento degli standard morali della società civile attraverso la diffusione di principi basati sul codice laico, di buon senso, " La Via della Felicità " di LR Hubbard.

I precetti contenuti nel codice vengono qui indicati e trascritti costituendo la base dell'attività di promozione sociale dell'Associazione.

1. Abbi cura di te stesso;
2. Sii moderato;
3. Evita il libertinaggio;

- 
4. Ama e aiuta i bambini;
 5. Rispetta ed aiuta i tuoi genitori;
 6. Da un buon esempio;
 7. Cerca di vivere nella verità;
 8. Non assassinare;
 9. Non fare niente di illegale;
 10. Sostieni un governo che è stato creato e opera nell'interesse di tutti;
 11. Non fare del male a una persona di buona volontà;
 12. Proteggi e migliora il tuo ambiente;
 13. Non rubare;
 14. Sii degno di fiducia;
 15. Fai fronte ai tuoi obblighi;
 16. Sii attivo;
 17. Sii competente;
 18. Rispetta la fede religiosa degli altri;
 19. Cerca di non fare agli altri ciò che non vorresti che gli altri facessero a te;
 20. Cerca di trattare gli altri come vorresti che gli altri trattassero te;
 21. Fiorisci e prospera;

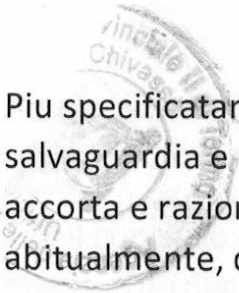
2.5 L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro famigliari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 del CTS.

Tutte le plusvalenze eventualmente prodotte ai sensi dell'Art. 37 c.c. confluiscono nel fondo comune vincolato allo scopo dell'Associazione al raggiungimento del quale saranno esclusivamente destinate.

Le quote associative non sono trasmissibili per atto tra vivi o mortis causa, sono rese a fondo perduto e non costituiscono parte del fondo comune o dell'eventuale patrimonio associativo non avendo natura patrimoniale.

3 OGGETTO SOCIALE

3.1 L'Associazione in armonia con il suo scopo e con i precetti de "La Via Della Felicità" sopra riportati, ai sensi dell'Art. 6 del CTS. Ha come suo oggetto lo svolgimento di attività di valenza collettiva a favore di soci e di terzi nei settori ambientale, educativo di ricerca etica, sociale e della tutela dei diritti.



Piu specificatamente l'associazione si occupa di effettuare interventi finalizzati alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Ad esempio la pulizia dei parchi cittadini, della spiagge, e di altri siti di interesse ambientale e sociale.

3.2 Nel limiti del presente statuto e delle leggi che disciplinano ogni singolo settore, l'associazione potrà prendere qualsiasi iniziativa e/o compiere qualsiasi attività finalizzata al raggiungimento dei suoi scopi e al conseguimento dell'oggetto sociale e, a titolo di esempio:

- a. affittare o acquistare un immobile al solo fine di porvi la sede dell'Associazione.
 - b. editare e stampare il codice "La Via della Felicità " e diffonderlo nella società direttamente o tramite soci o incaricati.
 - c. organizzare conferenze e seminari su ciascuno dei precetti del codice relativi ai settori indicati sopra 3.1
 - d. organizzare conferenze e seminari su tutti i precetti relativi ai settori indicati 3.1
 - e. associarsi e/o collaborare con altre associazioni, organizzazioni, gruppi, che operino nei settori indicati,
 - f. collaborare con le istituzioni pubbliche che intervengono e promuovono gli stessi precetti nei settori indicati.
 - g. partecipare direttamente o tramite soci o incaricati a manifestazioni sociali di qualsiasi genere, in particolare sportive, per la distribuzione gratuita ai partecipanti e al pubblico l'opuscolo " La Via della Felicità ".
 - h. editare o diffondere se editati da altri, pubblicazioni, articoli, spot, dvd, cd e ogni altro strumento di comunicazione anche informatica per promuovere i precetti indicati.
 - i. promuovere o istituire fondazioni o comitati aventi scopo analogo.
 - l. organizzare e dirigere spettacoli avvenimenti, serate, spettacoli anche televisivi, cinematografici e/o in qualsiasi forma consentita dalla tecnologia finalizzati allo scopo.
- L'elenco qui riportato non ha carattere tassativo ma esemplificativo.

3.3 l'associazione mantiene ed estende i contatti con le istituzioni, associazioni no-profit, enti, comunità, società ed aziende e gli ambienti di lavoro ove occorra anche mediante procuratori o delegati opportunamente scelti fra i soci e incaricati.

4 SOCI

L'associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

4.1 Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro i quali maggiorenni, o minorenni autorizzati dall'esercente la potestà, ne condividano e ne accettino scopi, oggetto, metodi, modi di attuazione e disposizioni o regole organizzative interne senza distinzione di nazionalità, sesso, religione, idea politica, appartenenza politica, censo, razza, condizione economica o altro che abbiano fatto domanda e la domanda sia stata accettata. Ogni socio ha diritto ad un solo voto in sede di assemblea.

4.2 Le domande di iscrizione devono essere presentate per scritto al Presidente del Consiglio Esecutivo (anche indicato come Consiglio Direttivo) corredata dalla presentazione da parte di almeno un associato in regola con l'Associazione e contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali del richiedente.

4.3 Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda. Il consiglio può respingere la domanda senza bisogno di motivazione.

L'Accettazione o la reiezione della domanda sono comunicate al richiedente.

4.4 Con L'accettazione è disposta l'iscrizione del richiedente nel libro soci e il socio dovrà corrispondere la quota associativa. Con la reiezione della domanda i dati personali del richiedente vengono automaticamente bloccati.

4.5 Non sono consentite o previste categorie temporanee o differenziate di soci e a ciascun socio può avere una sola quota. A lui competono tutti i diritti associativi e, in particolare, ciascun socio ha individualmente l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi associativi e il diritto dovere di partecipare in condizioni paritarie alla vita

4.6 L'Associazione, ferma la sua autonomia, giuridica, amministrativa e contabile, tramite i propri organi partecipa per la realizzazione dello scopo alle attività e ai lavori della licenziante The Way To Happiness Foundation International di Los Angeles, California (USA).

5 GRATUITA' PRESTAZIONI E RIMBORSO SPESE

5.1 L'Associazione anche ai sensi dell'Art. 6 della L. 42/2002 regione Toscana è prevalentemente retta dal volontariato dei soci. Nessuna carica è retribuita e

l'attività del socio per le prestazioni rese per l'Associazione è volontaria, libera e gratuita.

5.2 Il consiglio liquida nella misura preventivamente autorizzata, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse esclusivo dell'associazione, dagli associati incaricati di volgere attività in nome e per conto dell'associazione.

6 DECADENZA ESCLUSIONE, RINUNCIA

6.1 Il socio decade, se, diffidato dal Presidente del Consiglio.

- non provvede nei successivi quindici giorni al versamento delle quote sociali o ad estinguere i debiti contratti con l'Associazione o con altri soci per motivi attinenti all'associazione;
- non partecipa alla vita associativa;

6.2 Il socio è escluso se:

- sottoposto a procedimento penale per reati che comportino una pena edittale superiore ai tre anni di reclusione;
- sottoposto a procedimento penale o amministrativo per reati incompatibili con lo scopo dell'associazione;
- sottoposto come amministratore o imprenditore a procedura concorsuale;
- non si uniforma alle regole interne dell'associazione;
- non accetta disposizioni direttive, delibere legittimamente date dagli organi associativi;
- ostacola, rende faticosa o difficile o impedisce la gestione e l'attività dell'Associazione;

6.3 La decadenza e/o l'esclusione da socio è deliberata dal consiglio Direttivo, su relazione motivata dal Presidente del Consiglio, a maggioranza di due terzi.

La decadenza e/o l'esclusione non può essere pronunciata se non dopo aver contestato al socio i motivi di decadenza e/o esclusione e averlo invitato a far avere le sue osservazioni o difese nei cinque giorni successivi dal ricevimento delle contestazioni.

Nello stesso termine, il socio può chiedere di essere ascoltato in una udienza avanti al consiglio. In tal caso il Consiglio è convocato immediatamente e comunque nei successivi cinque giorni.

Decorsi i termini a difesa o sentito il socio il Consiglio delibererà.

La delibera dovrà essere succintamente motivata e tener conto delle eventuali difese o giustificazioni se presentate.

Ove il consiglio deliberi la decadenza e/o l'esclusione, disporrà per la cancellazione del socio dal libro dei soci.

La delibera dovrà essere comunicata per scritto. Nei cinque giorni successivi alla comunicazione il socio potrà ricorrere contro il provvedimento con reclamo scritto e motivato all'assemblea.

Il reclamo non sospende l'esecutività della delibera. Entro i successivi 10 giorni il Presidente convocherà l'Assemblea.

La convocazione dovrà essere comunicata al socio il quale potrà partecipare e svolgere le sue difese. Non è ammessa difesa tecnica. Il Presidente relaziona l'Assemblea. La delibera dell'Assemblea quale giudice di revisione è definitiva.

Tutte le comunicazioni al socio dovranno essere inviate per lettera a.r. all'indirizzo del socio risultante dal libro soci o a quello diverso comunicato all'Associazione con lettera r.r. indirizzata al Presidente.

Le comunicazioni potranno avvenire anche con forme diverse equipollenti (telefax o e-mail) che garantiscano che la comunicazione è pervenuta o nella disponibilità del destinatario.

6.4 Nel caso di decadenza o esclusione tutti i dati personali del socio saranno automaticamente bloccati.

6.5 La decadenza e/o l'esclusione non impediscono la rappresentazione della domanda di associazione ove siano venute meno le ragioni di decadenza o esclusione.

6.6 Ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dall'associazione, presentando comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio senza bisogno di motivazione.

6.7 I soci decaduti, esclusi o receduti non hanno alcun diritto nei confronti dell'Associazione e del suo fondo comune o patrimonio e non hanno alcun diritto alla liquidazione della quota associativa dismessa.

Rimangono viceversa obbligati per i debiti assunti verso l'associazione o i soci dell'associazione per motivi associativi e sono tenuti a corrispondere la quota relativa all'anno nel quale ha operato il motivo di cessazione del rapporto associativo.

7 CATEGORIE DI ONORE E ASSOCIATO ONORARIO

7.1 Ciascun socio può contribuire all'associazione corrispondendo a titolo di quota La corresponsione di somme maggiori non attribuirà nessun ulteriore o diverso diritto associativo.

Quote maggiori corrisposte daranno esclusivamente luogo a titoli onorifici quali deliberati dall'assemblea su proposta del Consiglio.

7.2 L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che con particolare riferimento all'area di competenza e di esercizio dell'attività dell'associazione abbiano particolari benemeritenze con riferimento agli scopi e all'oggetto dell'associazione.

La qualifica di socio onorario non conferisce diritti e obblighi associativi salvo quello di essere indicato quale socio onorario e di potersi fregiare del titolo.

Il socio onorario può essere invitato ad assistere a spettacoli, eventi, conferenze ed ad ogni altra attività pubblica dell'Associazione.

8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea degli associati;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il Presidente del consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
- d) Un revisore

Tutte le cariche e organi associativi sono elettivi.

9 ASSEMBLEA

9.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati. E' convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione ogni volta che appaia necessario od opportuno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di due consiglieri o del 10% dei soci. La convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. In assenza o

inattività del Presidente e/o del Vice-presidente, l'assemblea è convocata dal consigliere più anziano.

9.2 La convocazione deve essere comunicata ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, e deve contenere l'ordine del giorno con specificazione delle questioni sulle quali l'Assemblea è chiamata a deliberare, del giorno, la data, l'ora, e il luogo dell'assemblea e gli stessi dati dell'eventuale seconda convocazione.

9.3 La comunicazione dovrà avvenire con qualsiasi sistema di comunicazione scritta anche informatica che permetta di certificare che la comunicazione è pervenuta al o nella disponibilità del destinatario.

La convocazione è individuale e può essere documentata ove richiesto dalla sottoscrizione autografa o digitale da parte dei soci in calce alla comunicazione della convocazione o in qualsiasi altro modo.

9.4 L'assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del documento contabile.

9.5 I compiti dell'assemblea sono:

- a) a dare le direttive generali di indirizzo dell'Associazione e/o modificarle nei limiti dello scopo e dell'oggetto associativo;
- b) approvare le modifiche statutarie e il trasferimento della sede o l'apertura di filiali;
- c) approvare il bilancio o documento contabile o economico preventivo e consuntivo;
- d) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio di Direttivo;
- e) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.
- f) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo e stabilire la composizione numerica del Consiglio Direttivo.
- g) Su proposta del consiglio fissare la quota di iscrizione e la quota annuale associativa se diversa e su proposta del consiglio fissare le quote per gli stati onorifici e nominare i soci onorari.
- h) deliberare la messa in liquidazione o lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale nel rispetto della destinazione statutaria e della legge 42/2002;
- i) assumere ogni altra decisione sulle questioni ad essa sottoposte dal consiglio.

l) operare come giudice di revisione nelle decadenze ed esclusioni dei soci disposte dal consiglio:

m) assumere ogni altra decisione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

9.6 I documenti contabili e/o i bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

9.7 La quota di iscrizione e quella annuale sono attualmente fissate in €. 30.00.= (eurotrenta).=

10. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza di tanti soci quanti rappresentano la metà più uno degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima.

10.2 Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei soci presenti.

10.3 Le deliberazioni relative alla modifica dello statuto o alla messa in liquidazione e nomina dei liquidatori o allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio dell'associazione debbono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi degli associati.

10.4 La natura di associazione, lo scopo e l'oggetto non possono formare oggetto di delibera assembleare e, nel rispetto della legge, possono essere cambiati solo con l'accordo di tutti i soci.

10.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal VicePresidente e/o dal Consigliere più anziano. Il Presidente chiama a fungere da segretario un socio anche non membro del consiglio.

Il Presidente verifica i quorum. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe da parte di altri soci.

Le deleghe devono essere scritte. Il Presidente accerta la regolarità delle deleghe e la dichiara. Le deleghe devono essere indicate sul verbale dell'Assemblea e esservi e rimanervi allegate.

Le votazioni sono per alzata di mano. Il voto può avvenire anche a distanza o per scritto a condizione che sia possibile accertare la riferibilità del voto e l'esatto contenuto della manifestazione di volontà del socio.

I voti scritti devono essere e rimanere allegati al verbale. Su decisione dell'Assemblea possono essere adottate altre forme di voto purchè forniscano idonee garanzie di sicurezza e trasparenza.

Non è ammesso il voto segreto.

10.6 Delle Assemblee è redatto verbale anche in un momento successivo sulla base di registrazioni o appunti, è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea e viene inserito con gli allegati nel libro dell'Assemblea tenuto e curato dal Segretario del Consiglio Direttivo.

11. CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea fra i soci. Il consiglio può anche essere indicato negli atti sociali e nella corrispondenza come Consiglio Esecutivo. Il consiglio è formato da un numero da tre a nove soci.

11.2 Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta il Presidente, il Vice Presidente, il segretario, ed il tesoriere. Il tesoriere può anche essere un socio non membro del consiglio.

11.3 Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, eccetto quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

In caso di parità di voti il voto del Presidente determinerà la maggioranza.

11.4 Sono compiti del consiglio di amministrazione:

- a) organizzare l'attività dell'associazione
- b) eseguire le deliberazioni dell'assemblea e formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- c) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta.
- d) predisporre annualmente i bilanci o il documento economico preventivo e consuntivo.

- e) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni, e contribuzioni varie.
- f) proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto.
- g) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione.
- h) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili.
- i) stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali:
- l) concedere fidejussioni e garanzie equivalenti.
- m) proporre le quote di iscrizione e annuali.
- n) dichiarare la decadenza da socio o l'esclusione in prima istanza.
- o) aprire rappresentanze o nominare delegati.
- p) nominare procuratori speciali per sigoli progetti o attivit conferendogli i relativi poteri.
- q) scegliere professionisti esterni all'Associazione e scegliere Istituti di credito e contratti bancari.
- r) fissa la somma massima liquida che il tesoriere può tenere a disposizione per pagamenti urgenti e per le piccole necessità correnti.
- s) compiere ogni altra azione e assumere ogni altra deliberazione ai fini di realizzare gli scopi e l'oggetto dell'associazione nel rispetto del presente statuto.

11.5 Il consiglio può di volta in volta o in pianta stabile delegare alcune delle sue attribuzioni ad un consigliere, quando questo appaia nell'interesse dell'Associazione.

11.6 Delle riunioni del consiglio è redatto verbale sottoscritto da tutti i presenti.

12 DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui venga meno un consigliere nel corso della vigenza dell'organo come composto, Il Presidente del Consiglio convocherà immediatamente l'Assemblea con ordine del giorno elezione del consigliere in sostituzione.

12.2 Decorsi i tre anni il Consiglio alla prima riunione dell'Assemblea successiva e comunque in quella annuale ordinaria di approvazione del documento economico successivo si presenteranno dimissionari e nell'ordine del giorno sarà

automaticamente inserita fra le deliberazioni da assumere "accettazione dimissioni consiglio e nomina nuovo consiglio".

12.3 Ai sensi dell'art.5 della legge 42/2002 regione toscana sono salve le eventuali deroghe di volta in volta motivatamente concesse dall'assessore regionale competente in relazione alla particolare natura dell'associazione.

13 POTERI E COMPITI PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE-

SEGRETARIO - TESORIERE

Presidente

13.1 Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Il Presidente sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione di cui firma gli atti.

Provvede insieme al tesoriere o al vicepresidente o al segretario ad emettere e negoziare titoli di pagamento.

La firma congiunta non è necessaria per le operazioni bancarie on-line.

Tiene i rapporti con i professionisti dell'Associazione.

Tiene i contatti e le relazioni istituzionali dell'Associazione nei confronti dei terzi.

Vicepresidente

13.2 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

In caso di sostituzione ha gli stessi poteri. Può firmare assegni o ordini insieme al Presidente o al Tesoriere o al Segretario.

13.3 In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vicepresidente gli stessi vengono sostituiti dal Consigliere più anziano.

Segretario

13.4 IL segretario partecipa alle riunioni del Consiglio anche in tale veste e in tale veste ne redige il verbale. Cura che sia compilato il bilancio o documento economico preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Provvede alla compilazione o a far compilare il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale economico da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente da presentare all'Assemblea.

Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in ordine i libri contabili.

Si occupa dell'archivio dell'associazione, registrando la corrispondenza in arrivo e in partenza e ogni altro atto o documento.

Tiene aggiornato il libro soci provvedendo alla registrazione dell'iscrizione di nuovi associati o all'annotazione della decadenza o esclusione dei soci iscritti.

Redige i verbali delle sedute del consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Provvede su delega del Presidente e insieme al tesoriere o al Presidente o al Vicepresidente ad emettere e negoziare titoli di pagamento.

Firma su delega del Presidente la corrispondenza e i documenti.

Tiene i rapporti con i professionisti esterni e si tiene aggiornato sulla legislazione di riferimento e ne riferisce al consiglio.

E' responsabile del trattamento dei dati personali.

Tesoriere

13.3 Il tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli ed è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente.

Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento.

Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso l'istituto di credito indicato dal consiglio su conti intestati all'Associazione.

Il tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati o ordini di pagamento debitamente firmati dal Presidente, o, in sua assenza dal vice presidente, e dal segretario. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente bancario o conto corrente postale con firme congiunte a due a due tra le seguenti persone Presidente, vice presidente, tesoriere, segretario.

Una volta ogni tre mesi il tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata.

E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal consiglio di amministrazione per eventuali pagamenti urgenti e per provvedere alle piccole spese correnti .

Cura che sia stato aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne è il responsabile.

14 ORGANO DI CONTROLLO

14.1 E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS (ed eventualmente negli altri casi stabiliti dallo statuto) Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'artt. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 co. 2 cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

15.1 Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

a) le quote di iscrizione all'Associazione comprese le eventuali maggiori contribuzioni dei soci onorari;

- b) le quote annuali ordinarie dei soci comprese le eventuali maggiori contribuzioni dei soci onorari.
- c) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni.
- d) le contribuzioni per i programmi di promozione di singoli precetti della via della felicità
- e) le contribuzioni per la produzione e stampa e per cessioni di materiali.
- f) le contribuzioni i prezzi e i proventi per le prestazioni rese a terzi.
- g) eventuali finanziamenti dall'Europa dallo stato, dalle regioni, da enti locali, e da altri enti pubblici e privati.
- h) da ogni altra entrata.

15.2 Tutte le entrate e i beni donati o acquistati nel corso della vita dell'Associazione costituiranno il patrimonio dell'Associazione vincolato allo scopo ai sensi dell'art. 37 c.c. della legge 42/2002 regione toscana e dello statuto.

15.3 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e termina il 31.12. di ogni anno.

ART. 16

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate , è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17. SCIOGLIMENTO

16.1 Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal cod. civ. o per delibera dei soci, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.



La carica di liquidatore è gratuita.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

18. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere fra i soci e fra i soci e l'Associazione per motivi attinenti all'Associazione o all'attività o a rapporti associativi sarà rimessa con effetto vincolante a Collegio arbitrale nominato secondo le prescrizioni del codice civile. L'arbitrato ha natura di arbitrato libero.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento al cod. civ. alle leggi e regolamenti dello Stato e della Regione Toscana in materia specifica.

de Rosa Scipio

REGISTRATO A CHIVASSO IL 03/08/2023

N. 565 SERIE 3 Atti PRIVATI

Versati Euro ESENTI

CON MOD. F23 IL

Il Rappresentante
Rosalba D'AMICO (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico MASTROGIACOMO